

NOTIZIO DI CANCELLAZIONE LA MANOMINISTRAZIONE
 DA INEFFICACIA DEL DECRETO OPPOSTO
 ED IL CASO NON STANTE L'ASSENZA
 DI DIMOSTRAZIONE E PROVA DELLA
 PRESSIONE ENERGETICA CHIEDERE LA REVOCA
 DEL DECRETO OPPOSTO CON CANTIERE
 DELLA PLURIENZIONE ANCHE SPETTARE LA
 CANTIERE PRIMAVERA DEPOSITA OMANO
 DELLA ANTOLOGIA DA NITANO APRESIMARE
 LA TEMPERATURA NOTIZIA DELLA CANTIERE
 IN OPPOSIZIONE E CHIEDERE DICHIARAZIONE
 LA CONTINUAZIONE DELLA [REDACTED]

[REDACTED] È RINVIO PER PREGIUDIZIO
 DELLE CIRCOSTANZE PER TERMINI PER NITANO

Il Giudice

dato atto, dichiara la continuazione di [REDACTED]
 [REDACTED] regolarmente citato e non compare.

• Ritenuta la causa di natura domestica nuova
 per la situazione sociale in art. 281 series
 e per all'indirizzo del 26 settembre 2017
 alle ore 12,00 con l'incarico per nota ^{da depositare} V. p. e
 20 pp. prima dell'indirizzo (Verb. dove alle h. 10,42)

Il Giudice
 Ruffo

SUCCESSIVAMENTE ALL'UDENZA DEL 26/09/2017

E' PRESENTE PER PARTE OPPONENTE

L'AVV. SABINA PRINTEMBA LA QUALE

SI RISPONDE A TUTTI I PUNTI SECONDO

DIRETTIVI E CHIEDE LA DECISIONE

Il Giudice

Appone l'indizio alle ore 15,00 per
delibere

Il Giudice
Presa

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione IX

Causa RG 87369/2016

RT 87369/17
Cau 9608/17
Rep. 18867/17

Successivamente all'udienza del 26 settembre 2017 è presente per l'opponente

██████████ l'avv. Sabrina Primavera la quale precisa le sue conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi.

Il Giudice

Visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione, pronuncia l'allegata sentenza, da ritenersi parte integrante del verbale di udienza, dandone lettura alle ore 15,05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

IX SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica , nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 87369 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016

tra

██████████

(con l'avv. Sabrina Primavera)

- OPPONENTE

- OPPOSTA
(contumace)

Oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo.**

Conclusioni

Per l'opponente:

*"Piaccia all'Illustrissimo Ufficio del Giudice di Pace adito, contrariis reiectis,
In via preliminare: dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficace e/o nullo ex
art 644 c.p.c. e per l'effetto revocare il medesimo e condannare l'opposta al
pagamento delle spese di giudizio*

In via principale e nel merito

*- accertare e dichiarare l'illecita pattuizione di interessi moratori e il conseguente
tasso usurario degli stessi per l'effetto quindi accertare e dichiarare l'inefficacia,
illegittimità o la nullità delle condizioni generali di contratto allegato al contratto di
finanziamento n. 1107304, accertando e dichiarando non dovuti alla [REDACTED]
[REDACTED] da parte del signor [REDACTED] alcuna somma a titolo di interesse moratorio e/
o corrispettivo;*

*- accertare e dichiarare altresì l'invalidità della clausola di applicazione degli
interessi con capitalizzazione trimestrale e per l'effetto revocare il decreto
ingiuntivo n. 13236/16- R.G. 37056/16 accertando e dichiarando non dovuta la
somma di € 16.796,90;*

In via subordinata e nel merito

*- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accertamento del
superamento del tasso soglia usura con riferimento al contratto di finanziamento
n. 1107304 stipulato con [REDACTED] ritenere e dichiarare illegittime e
dunque non dovute le somme corrisposte dall'attore in esecuzione del suddetto
contratto di finanziamento, a titolo di interessi ultralegali illecitamente corrisposti
sulla base di clausole indeterminate ed inadeguate a determinare l'effettivo costo
del finanziamento;*

In ogni caso:

*- accertare e dichiarare non dovuta alla [REDACTED] la somma di €
16.796,90 ma la minor somma scevra dall'applicazione di qualsivoglia interesse
moratorio, corrispettivo, sanzioni e penali che sarà ritenuta di giustizia;*

*- con vittoria di spese competenze ed onorari, da distarsi a favore del sottoscritto
difensore che si dichiara antistatario. Si deposita nota spese."*

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, il sig. [REDACTED] ha chiesto al Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo n. 13236/2016 RG 37056/2016, emesso dal Tribunale di Roma il 4 giugno 2016.

L'opponente ha contestato la tardività della notifica, avvenuta oltre il termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c.

All'udienza fissata del 13 giugno 2017 nessuno compariva per l'opposta; parte opponente chiedeva dichiararsi la contumacia dell'opposta e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.

Il giudice dato atto della richiesta, dichiarava la contumacia della convenuta e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, assegnando all'opponente termine per il deposito di memorie illustrative da depositarsi almeno 20 giorni prima dell'udienza

L'opponente ha usufruito di termini depositando le proprie memorie.

La domanda dell'opponente è fondata e meritevole di accoglimento:

a)- sull'eccezione preliminare di inefficacia del provvedimento:

il decreto risulta essere stato emesso in data 4 giugno 2016 ed è stato portato all'ufficio postale per la notifica solo in data 2 novembre 2016, come da relativo timbro, e ricevuto dal sig. [REDACTED] in data 14 novembre 2016. Il decreto, considerando anche il termine feriale, doveva essere notificato, a pena di inefficacia ex art 644 cpc, entro e non oltre il 3 settembre 2016, mentre risulta

essere stato portato all'ufficio postale solo in data 2 novembre 2016, quindi in un momento in cui lo stesso aveva perso efficacia e dunque non era più azionabile.

L'eccezione preliminarmente sollevata è provata, pertanto il Giudice dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

L'opponente ha chiesto, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo per le motivazioni analiticamente riportate nelle conclusioni.

A tal proposito giova ricordare che, secondo giurisprudenza prevalente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale; conseguentemente nel giudizio ordinario di cognizione ciascuna parte assume la sua naturale posizione nel senso che il ricorrente, convenuto in opposizione, è attore in senso sostanziale e in quanto tale, è tenuto a dare prova del proprio credito mentre, l'opponente, attore nel giudizio di cognizione, e convenuto in senso sostanziale e in quanto tale è tenuto a provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.

Nel caso che ci occupa l'attuale convenuta ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo per non meglio precisati rate di finanziamento non pagate.

Senonché, la società [REDACTED], essendo rimasta contumace, non ha prodotto in giudizio la documentazione utile all'accertamento del suo credito .

Secondo giurisprudenza prevalente infatti, la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione, ad entrare nel fascicolo della ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi nel giudizio ordinario di cognizione depositando il fascicolo contenente documenti offerti in comunicazione; in difetto di tale

produzione la documentazione non entra a far parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto.

La società opposta, in quanto attrice in senso sostanziale, non ha provato dunque il suo credito, pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

Sulle spese processuali:

alla soccombenza consegue la condanna delle spese processuali di questo giudizio a carico della convenuta opposta, liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/14 come da dispositivo a favore di parte opponente e per essa, della sua procuratrice antistataria,.

P. Q. M.

Il Tribunale di Roma, Sezione IX Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED] nella contumacia di questi, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente [REDACTED] [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal tribunale di Roma n. 13236/2016, RG 37056/2016 emesso dal Tribunale di Roma, in data 4 giugno 2016 e notificato in data 02/14 novembre 2016;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta società [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente, e per essa al suo procuratore antistatario, le spese del

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro
4.835,00 per onorari, oltre alle spese generali nella misura del 15%
sul compenso totale, Iva e cpa come per legge.

Verbale chiuso alle ore 15,05

Così deciso in Roma,

il 26 settembre 2017

Il Giudice GOT

(~~Caterina Silvana~~ Cerenzia)

